

FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO Aggiornato al 15/03/2019 PER CLIENTI NON CONSUMATORI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA IFIS S.P.A.

Sede Legale: via Terraglio, 63 - 30174 – Venezia Mestre

Direzione Generale: via Gatta, 11 - 30174 – Venezia Mestre

www.bancaifis.it – Tel +39.041.5027511 – Fax +39.041.5027555 – email: ifis@bancaifis.it

Contatti: <http://www.bancaifis.it/Gruppo/Contatti>

Iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia al n. 5508 – cod. ABI 03205

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e Codice Fiscale 02505630109

Partita IVA 02992620274 Capitale Sociale Euro 53.811.095 i.v.

Capogruppo del Gruppo bancario Banca IFIS S.p.A., iscritto all'albo dei Gruppi bancari

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, all'ABI, all'Associazione Italiana per il Factoring, a Factors Chain International

DATI e QUALIFICA del SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE	
Nome e cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente	
Qualifica del soggetto che consegna il modulo al cliente (dipendente Banca IFIS Spa o altro)	
Nel caso di soggetto terzo iscritto ad albo o elenco, riportare gli estremi di detta iscrizione	

COS'È IL MUTUO CHIROGRAFARIO

Si tratta di un finanziamento a termine destinato, di norma, alle imprese che necessitano di supporto finanziario.

Il mutuo impegna le parti contraenti per un certo arco di tempo (c.d. contratto di durata). La scadenza del contratto è rimessa alla libera determinazione delle parti e va definita nel contratto. In generale il Mutuo Chirografario (di seguito anche Mutuo) viene offerto con durata minima di 6 mesi e massima di 96 mesi.

Con il contratto di Mutuo la Banca consegna al Cliente una somma di denaro dietro impegno da parte del Cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipula del contratto stesso.

Il rimborso avviene mediante il pagamento mensile di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso fisso o variabile.

Il finanziamento non è destinato ai consumatori.

Il Mutuo può prevedere l'impegno del Cliente a cedere alla Banca i crediti derivanti dalla propria attività d'impresa fino ad integrale rimborso dell'importo concesso a mutuo mediante la sottoscrizione di un contratto di factoring. Detto contratto attraverso la cessione dei crediti verso corrispettivo, consente al Cliente di ottenere l'esecuzione dei servizi quali il sollecito dei pagamenti, l'incasso dei crediti, la registrazione dei fatti amministrativi e gestionali relativi ai crediti. Inoltre, tramite la sottoscrizione del contratto di factoring, il Cliente potrà richiedere alla Banca l'assunzione del rischio di mancato pagamento dei debitori ceduti (pro soluto) nonché l'eventuale pagamento anticipato dei crediti ceduti.

Per le principali condizioni economiche del contratto di factoring si rinvia alla sezione "Altri servizi accessori e spese".

La Banca può in ogni caso prevedere il rilascio di altre garanzie personali (ad esempio fideiussione o patronage), bancarie e assicurative

o reali (pegno e privilegio).

PRINCIPALI RISCHI DELL'OPERAZIONE

Il Mutuo Chirografario può essere a tasso fisso o variabile.

Nel caso del mutuo a tasso fisso rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso d'interesse che l'importo delle singole rate. Nel caso del mutuo a tasso variabile il tasso di interesse può variare con cadenze prestabilite in relazione all'andamento di un determinato parametro di indicizzazione (quale ad esempio l'EURIBOR) convenzionalmente preso a riferimento e non influenzabile dalle parti contrattuali. La Banca può concordare con il Cliente un tasso minimo (c.d. "tasso floor") al di sotto del quale il tasso di interesse non può scendere.

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- nel caso di mutuo a tasso variabile, possibilità di variazioni del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza;
- in caso di tasso floor, nel mutuo a tasso variabile, il Cliente non potrà usufruire delle eventuali variazioni in diminuzione del tasso indicizzato al di sotto del tasso minimo;
- in caso di estinzione anticipata parziale o totale è dovuta una commissione;
- in caso di scioglimento anticipato del finanziamento è dovuta una penale;
- le condizioni economiche e le altre condizioni contrattuali potranno essere modificate unilateralmente in senso sfavorevole per il Cliente qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 118 del D.lgs. 385/1993.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) [5,27 %]

Calcolo riferito ad un mutuo di 500.000 euro con le seguenti caratteristiche:

Durata	60 mesi
Periodicità delle rate	Mensile
Tasso di interesse nominale annuo	Media EURIBOR 3 mesi base 360 rilevata il secondo mese antecedente alla data di incasso rata (attualmente pari a: -0,308 %) + 5 punti percentuali Valore effettivo attualmente pari a: 5,00% Il tasso di interesse non sarà in ogni caso inferiore allo spread
Spese per la stipula del contratto, per la gestione del rapporto e le altre spese da sostenere (considerate ai fini del calcolo del TAEG)	1.703,50 euro (costo determinato dalla somma tra le seguenti spese: istruttoria (1.500,00 euro), incasso rata (3,00 euro), spese per produzione ed invio comunicazioni di trasparenza in formato cartaceo (1,50 euro), imposte (16,00 euro))
Importo rata	9.435,62 euro

Nel caso di finanziamenti a tasso variabile o con una componente variabile nella determinazione del tasso, il TAEG è meramente indicativo in quanto il valore del tasso iniziale viene ipotizzato costante per tutta la durata del finanziamento.

Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se sfavorevoli al Cliente) o minima (se favorevoli).

CONDIZIONI ECONOMICHE	
Importo finanziabile	Definito a seguito di istruttoria della Banca
Durata	Minimo 6 mesi Massimo 96 mesi

TASSI	
Tasso di interesse fisso	Massimo 12,00 % e comunque nel rispetto dei limiti della Legge 108/96
Tasso di interesse variabile	Tasso determinato sulla base del parametro di indicizzazione/riferimento, oltre a Spread pattuito
Tasso di interesse di preammortamento	Tasso determinato sulla base del parametro di indicizzazione/riferimento se variabile, oltre a Spread pattuito, ovvero nella misura fissa indicata
Paramento di indicizzazione/riferimento (per finanziamenti a tasso variabile)	Media Euribor 3 mesi base 360 rilevata il secondo mese antecedente alla data di incasso della rata
Spread	Massimo 9,00% e comunque nel rispetto dei limiti della Legge 108/96
Tasso floor	In caso di Parametro di indicizzazione inferiore a zero, il tasso non sarà in ogni caso inferiore allo Spread
Maggiorazione di mora tasso di interesse debitore	Fino ad un massimo del 3,00% su base annua e comunque nei limiti della Legge 108/96

SPESE	
Istruttoria	Massimo 2,50% dell'importo erogato con un minimo pari a 1.000,00 euro
Incasso rata	5,00 euro
Addebito per insoluto rata	20,00 euro
Accollo mutuo	1.000,00 euro
Sospensione pagamento rate	200,00 euro per ogni rata
Commissione per estinzione anticipata, parziale o totale, del mutuo (su richiesta del Cliente)	<p>La commissione sarà dovuta e calcolata in base al momento in cui scade la rata a partire dalla quale decorre l'estinzione anticipata, parziale o totale, secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3,00% del capitale rimborsato, parziale o totale, se la rata da cui decorre l'estinzione si colloca nel Periodo 1*; - 2,00% del capitale rimborsato, parziale o totale, se la rata da cui decorre l'estinzione si colloca nel Periodo 2**; - 1,00% del capitale rimborsato, parziale o totale, se la rata da cui decorre l'estinzione si colloca nel Periodo 3***. <p>* Periodo 1: fino ad un terzo della durata del mutuo; ** Periodo 2: tra un terzo e due terzi della durata del mutuo; *** Periodo 3: trascorsi i due terzi della durata del mutuo.</p>
Penale per scioglimento anticipato del mutuo	<p>La penale sarà dovuta e calcolata in base al momento in cui opera lo scioglimento anticipato, secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3,00 % del capitale residuo, se lo scioglimento anticipato avviene nel Periodo 1*; - 2,00 % del capitale residuo, se lo scioglimento avviene nel Periodo 2**; - 1,00 % del capitale residuo, se lo scioglimento avviene nel Periodo 3***. <p>* Periodo 1: fino ad un terzo della durata del mutuo; ** Periodo 2: tra un terzo e due terzi della durata del mutuo; *** Periodo 3: trascorsi i due terzi della durata del mutuo.</p>
Spese primo sollecito	2,00 euro
Spese secondo sollecito	2,00 euro

Imposte	A carico del Cliente
Tabella di ammortamento su richiesta del Cliente	Gratuito
Spese per produzione ed invio comunicazioni di trasparenza in formato cartaceo	1,50 euro
Comunicazioni supplementari a richiesta	Gratuito

PIANO DI AMMORTAMENTO	
Tipo di ammortamento	Francese a rate costanti posticipate
Periodicità delle rate	Mensile/Trimestrale/Semestrale
Modalità di rimborso	Come comunicata dal Cliente
Modalità di pagamento interessi	Interessi posticipati
Tipo calendario	Giorni civili / 360
Numero rate ammortamento	Minimo 6 rate Massimo 96 rate
Periodicità preammortamento	Sovvenzione a scadenza fissa o periodicità uguale all'ammortamento
Numero rate preammortamento	Massimo 24 rate

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO (Euribor/360)

Data Valuta	3 mesi
01/12/2018	-0,316
01/01/2019	-0,308
01/02/2019	-0,308

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Tasso di interesse applicato	Durata Finanziamento (anni)	Importo della rata mensile per un capitale di: € 500.000	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)
5%	3	€ 14.985,45	€ 15.123,46	€ 14.985,45
5%	4	€ 11.514,65	€ 11.715,71	€ 11.514,65
5%	5	€ 9.435,62	€ 9.677,41	€ 9.435,62
5%	6	€ 8.052,47	€ 8.323,71	€ 8.052,47
5%	7	€ 7.066,95	€ 7.361,30	€ 7.066,95
5%	8	€ 6.329,96	€ 6.643,35	€ 6.329,96

(*) il calcolo della variazione della rata dopo 2 anni si basa sulle seguenti ipotesi:

- capitale di riferimento invariato rispetto al valore iniziale;
- aumento del 2% del tasso di interesse applicato;
- riduzione del 2% del tasso di interesse applicato.

Alla luce del livello attuale del parametro applicato non è possibile una diminuzione del 2% del parametro di riferimento.

La tabella dei Tassi Effettivi Globali Medi del trimestre di riferimento può essere consultata presso i locali della Banca aperti al pubblico, sul sito internet www.bancaifis.it alla sezione Trasparenza.

ALTRI SERVIZI ACCESSORI E SPESE

CONTO CORRENTE IFISimpresa

IFISimpresa è un conto corrente online che consente di effettuare operazioni tramite l'Area Riservata. Il Cliente può, ad esempio, effettuare e ricevere bonifici e giroconti, disporre la domiciliazione di utenze, effettuare una ricarica telefonica, eseguire il pagamento di bollettini postali, MAV, RAV nonché il pagamento di imposte con delega F23 e F24; tramite l'Area Riservata il Cliente può anche ricevere informazioni sul proprio rapporto.

Per le condizioni che regolano il contratto di conto corrente offerto dalla Banca si rinvia al relativo Foglio Informativo IFISimpresa, disponibile sul sito www.bancaifis.it, sezione Trasparenza.

FACTORING

Il factoring (acquisto di crediti di impresa) è un contratto con il quale la Banca (factor/cessionario) acquista e gestisce i crediti di natura commerciale, sorti e/o che sorgeranno (anche crediti futuri), vantati dal fornitore (cedente) nei confronti di uno o più debitori. La scelta del Cliente di avvalersi dei servizi opzionali offerti dal factoring, tra cui la facoltà del factor di erogare anticipatamente il corrispettivo dei crediti ceduti, avverrà nella sede di sottoscrizione del contratto dedicato.

Per i dettagli e le condizioni relative alla sottoscrizione del contratto di factoring si rinvia al relativo Foglio Informativo disponibile sul sito www.bancaifis.it, sezione Trasparenza.

Ai fini del contratto di Mutuo si fa presente che il Cliente si impegna a continuare a cedere alla Banca, nell'ambito del rapporto di factoring in essere o in via di definizione con la stessa, tutti i crediti maturati e maturandi fino ad integrale rimborso delle somme concesse a mutuo.

IMPOSTE

Il Mutuo è assoggettato al regime fiscale ordinario (imposta di bollo e imposta di registro, in caso d'uso). A seguito di specifica opzione da esercitarsi per iscritto nel contratto, in presenza dei requisiti di legge e di concerto con il Cliente, la Banca può optare, in alternativa all'applicazione del regime fiscale ordinario, per la corresponsione dell'imposta sostitutiva prevista dal D.P.R. 601/73 e successive modifiche ed integrazioni, in percentuale sull'importo erogato, nella misura tempo per tempo prevista ex lege. L'importo corrispondente alle imposte applicabili sarà a carico del Cliente e sarà trattenuto al momento dell'erogazione.

GARANZIE RICEVUTE

FIDEIUSSIONE

La Fideiussione è una garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio) nei confronti della Banca, garantisce l'adempimento di una obbligazione altrui (del c.d. debitore principale).

Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore principale e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito (c.d. solidarietà).

Per le condizioni che regolano la fideiussione ricevuta dalla Banca si rinvia al relativo Foglio Informativo Fideiussione, disponibile sul sito www.bancaifis.it, sezione Trasparenza.

LETTERA DI PATRONAGE

È un impegno, in forza della quale la società che la sottoscrive (c.d. Patronnant), al verificarsi delle condizioni pattuite, risponde con tutto il proprio patrimonio per il rimborso di quanto dovuto per capitale, interessi e spese, tasse e ogni altro accessorio in relazione alla operazione accordata ad un altro soggetto (c.d. debitore principale) ed individuata nella lettera di patronage medesima.

Per le condizioni che regolano la lettera di patronage ricevuta dalla Banca si rinvia al relativo Foglio Informativo Lettera di Patronage, disponibile sul sito www.bancaifis.it, sezione Trasparenza.

PEGNO

Con questa garanzia che può avere per oggetto il saldo di conto corrente e/o altri beni mobili (o diritti ad essi equiparati dalla legge) il garante (debitore o altro soggetto) assicura al creditore (banca) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori.

Per le condizioni che regolano il pegno si rinvia al relativo Foglio Informativo Pegno, disponibile sul sito www.bancaifis.it, sezione Trasparenza.

PRIVILEGIO SPECIALE AI SENSI DELL'ART. 46 TUB

La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte della Banca alle imprese può essere garantita, ai sensi dell'art. 46 del decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, da privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti nei pubblici registri.

Il privilegio costituito ai sensi dell'art. 46 del decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 attribuisce alla Banca creditrice il diritto di espropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione rispetto ad altre categorie di creditori. Il privilegio speciale indicato può avere per oggetto impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali, materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci, beni comunque acquistati con il finanziamento concesso, crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni precedentemente indicati. Il privilegio deve essere trascritto negli appositi registri. Il privilegio deve essere costituito su beni specificatamente indicati e per un determinato importo massimo garantito.

La Banca richiede inoltre che i beni materiali oggetto di privilegio siano assicurati contro l'incendio, per un importo ritenuto congruo dalla Banca stessa, e che la polizza di assicurazione venga vincolata a favore della Banca. La Banca non propone contratti di assicurazione contro l'incendio del bene oggetto di privilegio e non interviene in nessun modo nell'attività di reperimento sul mercato delle polizze di assicurazione; del reperimento delle stesse devono occuparsi i clienti in piena autonomia.

Per le condizioni che regolano il privilegio speciale ai sensi dell'art. 46 TUB si rinvia al relativo Foglio Informativo Privilegio speciale ai sensi dell'art. 46 TUB, disponibile sul sito www.bancaifis.it, sezione Trasparenza.

ESTINZIONE ANTICIPATA, SCIoglimento ANTICIPATO, RECESSO, PORTABILITA' E RECLAMI

ESTINZIONE ANTICIPATA PARZIALE O TOTALE

In caso di estinzione anticipata, parziale o totale, il Cliente dovrà corrispondere alla Banca, ove previsto dalle Condizioni Economiche pattuite, una commissione compresa tra l'1% e il 3% sull'importo che viene rimborsato in via anticipata, oltre ad una somma pari a tutte le spese che a qualunque titolo la Banca sia tenuta a sopportare in connessione all'estinzione anticipata parziale o totale del rapporto.

Il Cliente potrà esercitare detta facoltà facendone richiesta scritta mediante raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni dalla scadenza della rata in concomitanza della quale egli intende estinguere anticipatamente il mutuo e da cui decorrono gli effetti dell'estinzione anticipata.

SCIoglimento ANTICIPATO

In caso di anticipato scioglimento del contratto per qualsiasi ragione, salvo l'ipotesi di estinzione anticipata, parziale o totale, il Cliente dovrà corrispondere immediatamente alla Banca – oltre all'integrale ammontare di eventuali rate già scadute, con l'aggiunta degli interessi di mora ed il rimborso delle spese sostenute dalla Banca in relazione all'inadempimento – un importo pari al capitale residuo risultante nel Piano di Ammortamento in corrispondenza dell'ultima rata scaduta prima dell'anticipato scioglimento, maggiorato degli interessi come da Piano di Ammortamento dovuti fino alla data di scioglimento, nonché della penale per scioglimento anticipato, compresa tra l'1% e il 3%, applicata sull'importo residuo del Mutuo. Il Cliente inoltre è tenuto a corrispondere una somma pari a tutte le spese che a qualunque titolo la Banca sia tenuta a sopportare in connessione con lo scioglimento anticipato del rapporto.

RECESSO DEL CLIENTE

Il Cliente ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto previa comunicazione alla Banca mediante raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Il recesso avrà efficacia soltanto dopo che si saranno compiutamente realizzati gli effetti dell'estinzione anticipata del contratto.

PORTABILITÀ MUTUO

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca o da un altro intermediario, il Cliente dovrà corrispondere alla Banca, ove previsto, la commissione di estinzione anticipata parziale o totale, salvo per il Cliente che sia microimpresa il quale non sostiene neanche indirettamente alcun costo, quali, a titolo di esempio, commissioni, spese, oneri o penali (c.d. "portabilità"). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del contratto originario.

CLAUSOLA RISOLUTIVA

La Banca ha la facoltà di far valere la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., nei seguenti casi:

- mancato pagamento, nei termini prescritti, anche di una sola rata o parte di rata del rimborso del finanziamento, o di altra somma comunque dovuta dal Cliente alla Banca;
- inosservanza del Cliente degli obblighi di prestare e conservare le garanzie connesse al finanziamento e/o inosservanza del Cliente dell'impegno a cedere i crediti derivanti dalla propria attività d'impresa fino ad integrale rimborso dell'importo concesso a mutuo;
- non veridicità dei dati comunicati dal Cliente in merito alla propria situazione patrimoniale e finanziaria o mancato invio dei dati medesimi;
- presentazione, nei confronti del Cliente, di istanze di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, nonché apertura della procedura di liquidazione;
- modifiche relative alla titolarità dell'azienda o di parti rilevanti di essa senza il consenso della Banca;
- delibera o attuazione di operazioni straordinarie o ordinarie che comportino indebitamenti rilevanti senza il consenso della Banca;
- indebitamenti diversi da quelli dichiarati alla Banca;
- concessione di finanziamenti a terzi senza il consenso della Banca;
- mancata comunicazione di modifiche soggettive del Cliente o di circostanze che ne peggiorino la situazione finanziaria.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

A decorrere dalla ricezione di richiesta scritta di conteggio per chiusura anticipata, entro 15 giorni verrà trasmesso al richiedente un conteggio per l'estinzione; a ricevimento di copia dell'avvenuto pagamento, entro 20 giorni lavorativi verrà emessa la relativa quietanza. Il Cliente non potrà cedere il contratto o diritti da esso nascenti senza il preventivo consenso scritto della Banca.

RECLAMI E TUTELA STRAGIUDIZIALE

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Via Terraglio 63, 30174 Venezia – Mestre, p.e.c. reclami.pec@bancaifis.legalmail.it, e-mail reclami@bancaifis.it, Fax 041.5027555) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere a Banca IFIS S.p.A.;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede in Roma, via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

LEGENDA

Accollo: è il contratto tra il debitore e un soggetto terzo che si impegna a pagare il debito al creditore; nel caso di finanziamento il soggetto accollante si impegna a pagare alla Banca il debito residuo.

Ammortamento: è il processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi, calcolati al tasso convenuto in contratto.

Garante: è il soggetto terzo che rilascia a favore della Banca la garanzia, con cui si obbliga personalmente nei confronti della Banca a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione del Cliente (che è il c.d. debitore principale).

Istruttoria: pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.

Microimpresa: è un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro.

Parametro di indicizzazione: è un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale.

Piano di ammortamento: è il piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione e della scadenza delle singole rate.

Piano di ammortamento "francese": è il piano di rimborso del finanziamento le cui rate sono costituite da una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.

Preammortamento: è il periodo iniziale durante il quale sono previste rate costituite dalla sola quota interessi. Il piano di ammortamento vero e proprio, che prevede anche la restituzione del capitale parte solo successivamente e pertanto durante il preammortamento il debito in linea capitale rimane invariato.

Rata: pagamento che il Cliente effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento secondo cadenze stabilite contrattualmente.

Spread: maggiorazione applicata al Parametro di indicizzazione.

Tasso annuale effettivo globale (TAEG): è un indice armonizzato a livello comunitario espresso in percentuale e su base annua che, nelle operazioni di credito, rappresenta il costo totale del credito; esso è comprensivo del tasso d'interesse, nonché dei costi e degli oneri direttamente connessi all'erogazione del credito e non facoltativi.

Tasso di mora: maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardato pagamento delle rate.

Tasso effettivo Globale Medio (TEGM): tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare tra quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese" e confrontarlo con il Tasso soglia.

Tasso floor: limite minimo predeterminato sotto il quale il tasso d'interesse del mutuo non potrà in ogni caso scendere.

Tasso soglia: tasso massimo applicabile per ciascuna tipologia di finanziamento, determinato ai sensi della legge 108/96 e successive modifiche, in misura pari al TEGM di riferimento, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali.

Venezia – Mestre, 15/03/2019